

ANCHE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL CODICE DEL CONSUMO

IL CASO: L'**Antitrust** irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000 alla Municipalizzata di Roma per **pratiche commerciali scorrette** nella **raccolta differenziata degli indumenti usati**, a causa della presenza di adesivi indicanti *"grazie per il vostro aiuto"*, *"aiutateci ad aiutare"* e *"non raccogliamo rifiuti"*, posti sui cassonetti per la raccolta degli indumenti usati destinando poi gli stessi alla rivendita o allo smaltimento. La municipalizzata presentava quindi ricorso al TAR contestando la stessa applicabilità del Codice del Consumo al servizio di raccolta rifiuti da essa gestito.

LA DECISIONE: Il **Tar Lazio**, con **sentenza n. 7122/2019**, respinge il ricorso ritenendo **indubbia l'applicabilità del codice del consumo anche alla fornitura del servizio di raccolta differenziata** in quanto, coerentemente con le accezioni indicate dall'art. 18 D.lgs. n. 206/2005:

Secondo la giurisprudenza la nozione di professionista va intesa in senso ampio: è sufficiente che la **condotta** sia tenuta **nel quadro di un'attività di impresa** finalizzata alla promozione o commercializzazione di un prodotto o servizio ed avente o meno scopo di lucro

Sono consumatori in quanto **persone fisiche** che agiscono **al di fuori di un'attività di impresa** loro riferibile e che per fruire del servizio devono **pagare** al Comune, benché a titolo di **tassa, somme di denaro** destinate a coprire i costi di gestione: si realizza quindi uno **scambio**



La tutela del Codice si estende a tutte le pratiche commerciali **idonee ad influire su qualunque decisione a contenuto economico** del consumatore e ciò anche quando il bene di scambio non è un prodotto bensì un **servizio**

Il TAR esclude in particolare la necessità di **rimettere alla Corte di Giustizia UE**, come richiesto dalla ricorrente, la **questione della conformità alla direttiva 2005/29/CE** degli artt. 18-22 D.lgs. n. 206/2005 ove interpretati nel senso di includere nel concetto di *"professionista"* anche il soggetto che svolge il servizio pubblico di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti. Il Tribunale rileva infatti come nel risolvere una questione simile (**sentenza C-59/12**) la Corte abbia

*"fatto leva sull'esigenza di **assicurare al consumatore un elevato livello di tutela**, al fine di delineare una **nozione "dinamica" di "professionista"**, adattabile in funzione della tipologia di **"consumatore"**, nella quale possono essere inclusi anche "gli organismi di diritto pubblico incaricati di una missione generale"*.

Pertanto, il TAR esclude sia di essere obbligato a tale rinvio sia che ne sussistano i presupposti.

Il TAR infine esclude che una inapplicabilità del codice del consumo possa discendere dal fatto che l'attività svolta dalla municipalizzata ha ad oggetto "rifiuti" e non "prodotti". La Corte ricorda che ai sensi dell'**art. 183 D.lgs. n. 152/2006** si intende per **rifiuto** *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"*, pertanto

- poiché le scritte sugli adesivi facevano erroneamente intendere ai privati che gli indumenti conferiti sarebbero stati **utilizzati a scopo umanitario, caritatevole e sociale**
- e le stesse erano **idonee a raggiungere il cittadino/consumatore** anche prima di decidere di disfarsene, ovvero **in un momento in cui l'abito non poteva essere considerato un rifiuto**

il TAR conclude che l'Autorità antitrust ben può sanzionare la municipalizzata per aver adottato una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori conferenti beni utilizzabili e commerciabili.

